



Prot. n. 00112/2022

Registro dei Provvedimenti

N. 3 del 31 marzo 2022

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 31 marzo 2022, alla quale hanno preso parte il Dott. Umberto Rapetto, Presidente, l'Avv. Elia Santi, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dott.ssa Martina Franciosi, Segretario Verbalizzante;

VISTA la richiesta presentata a questa Autorità Garante in data 12 febbraio 2022 da OMISSIS di OMISSIS, quale amministratore condominiale del Condominio OMISSIS sito a OMISSIS in via OMISSIS, con la quale si chiede di autorizzare l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso il condominio di cui sopra, a seguito della deliberazione in assemblea condominiale a maggioranza dei millesimi presenti, segnalando l'opposizione di due dei condomini;

VISTA la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.171/2018, *"la presente legge stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati"*;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 171/2018, *"chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 171/2018, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) della L. 171/2018, i dati personali devono essere trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 2, *"il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo"*;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

nel riportarsi a quanto indicato in premessa e, specificamente al principio di responsabilizzazione cui è tenuto il titolare del trattamento così come stabilito dall'art. 4, comma 2, della L. 171/2018, fornisce le seguenti indicazioni:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Tutti gli accessi devono essere dotati dell'informativa di area videosorvegliata;
- Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all'interessato;
- In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Nelle aree sottoposte a video sorveglianza, facendo salvo il rispetto delle norme in materia di lavoro, non sono consentite riprese stabili e continuative del personale dipendente con esclusione delle occasioni di transito dei lavoratori;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi, salvo che sussistano particolari e cogenti esigenze di tutela che giustifichino la compromissione del diritto alla protezione dei dati personali.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Giudice Amministrativo, con ricorso giurisdizionale, così come previsto dall'art. 70 della L. 171/2018.

**Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43- 47890 Repubblica San Marino T
+378 (0549) 883154 – e-mail: segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm